

## ACCORDO

per la definizione della disciplina del **VALORE DI PRODUTTIVITA' AZIENDALE (VPA)** del **GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO CASSA CENTRALE BANCA** ai sensi del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro 22 giugno 2022, testo coordinato del 7 dicembre 2023 per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali delle Banche di Credito Cooperativo – Casse Rurali ed Artigiane.

Il giorno 20.06.2024 in presenza e attraverso collegamento telematico,

tra

**CASSA CENTRALE BANCA - CREDITO COOPERATIVO ITALIANO SPA** (di seguito anche “Cassa Centrale”), nella qualità di **CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO CASSA CENTRALE BANCA**;

e

la **DELEGAZIONE SINDACALE DI GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO CASSA CENTRALE BANCA**, costituita a norma dell'art. 11 bis del CCNL, così composta per le seguenti OO.SS:

**FABI**

**FIRST – CISL**

**FISAC – CGIL**

**UGL Credito**

**UILCA**

(congiuntamente anche le “Parti”)

\*\*\*\* \* \* \* \* \*

### PREMESSO CHE:

- La materia del Valore di Produttività Aziendale è regolata dagli artt. 29 e 48 del CCNL per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali delle Banche di Credito Cooperativo – Casse Rurali ed Artigiane del 11.06.2022, testo coordinato del 7.12.2023, e dall'allegato F del citato CCNL (di seguito: “Allegato F”), anch'esso rinnovato da tale accordo;
- in data 1° giugno 2023 è stato sottoscritto il primo accordo per la definizione della disciplina del valore di produttività aziendale (VPA) del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca con validità sperimentale con riferimento agli importi del VPA da erogare nell'anno 2024 con riferimento all'esercizio 2023.

- con il presente accordo, le parti intendono confermare le modalità di calcolo del VPA sancite con l'accordo del 1° giugno 2023 e gli Accordi nazionali sopra richiamati per l'anno 2025 con riferimento all'esercizio 2024;
- la normativa fiscale in vigore, anche in considerazione delle ultime disposizioni emanate dall'Agenzia delle Entrate, consente l'applicazione del regime agevolato ai soli premi di risultato che abbiamo le seguenti caratteristiche:
  - a) l'erogazione del premio sia incerta, in quanto condizionata al raggiungimento degli obiettivi definiti nel contratto aziendale o territoriale;
  - b) i criteri di misurazione siano determinati con ragionevole anticipo rispetto ad una eventuale produttività futura non ancora realizzatasi;

### **VISTI**

- L'articolo 1, commi da 182 a 191, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, l'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, l'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 151;
- Il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 25 marzo 2016;
- La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 28/E del 15 giugno 2016 nonché la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 36/E/2020;

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene quanto segue:

### **Art. 1 – proroga accordo del 1.06.2023**

Per determinare il Valore di Produttività Aziendale dell'anno 2025 a valere sui risultati dei bilanci 2024, le parti concordano di dare ultrattività all'accordo del 1.06.2023 richiamato in premessa e, in particolare, del meccanismo di calcolo e delle regole ivi definite, e quindi la formula di calcolo deve intendersi integralmente richiamata dal presente verbale di accordo.

Ai sensi dell'art. 1, Allegato F del CCNL, considerate le recenti fusioni intervenute successivamente alla stipula del primo accordo sul VPA del 1° giugno 2023, atteso che il numero delle Banche presenti nel Nord Est è sceso al di sotto del limite minimo di dieci Banche sancito dal CCNL (Cfr. Allegato F art. 1, comma 9) affinché il Nord Est possa continuare a costituire un'area a sé stante, in ottemperanza alle già menzionate norme sancite dal CCNL, in luogo di quanto previsto dall'art. 3 dell'accordo del 1° giugno 2023, a valere dal VPA da erogare nel 2025 sui Risultati del 2024, l'area del Nord Est viene accorpata con l'area del Trentino Alto Adige.

A tal fine, le BCC/CRA/RAIKA saranno raggruppate nelle seguenti 4 aree territoriali:

- NORD OVEST : Lombardia – Piemonte – Valle d’Aosta – Liguria;
- TRENTINO ALTO ADIGE e NORD EST : Trentino Alto Adige – Friuli Venezia Giulia – Veneto
- CENTRO : Emilia-Romagna – Marche – Lazio – Toscana – Umbria – Abruzzo – Molise;
- SUD E ISOLE : Puglia – Basilicata – Sicilia – Calabria – Campania – Sardegna.

### **Art. 3 Destinatari**

Su espressa istanza delle OOSS, ad integrazione di quanto previsto dall’art. 4, allegato F del CCNL e fatti salvi gli effetti degli accordi precedentemente sottoscritti ai sensi dell’art. 22 CCNL, si prevede che il VPA sarà riconosciuto anche:

- alle lavoratrici ed ai lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa nell’anno di misurazione e che non siano più in servizio nel mese di erogazione che:
  - a. siano passati alle dipendenze di altra Azienda del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca; la liquidazione del VPA al personale non più in servizio nell’Azienda in cui abbia prestato attività lavorativa nell’anno di misurazione dovrà avvenire da parte dell’Azienda di provenienza.
  - b. abbiamo prestato attività lavorativa con contratto di lavoro a tempo determinato per almeno sei mesi all’interno della medesima Banca/Azienda erogante, salvo i casi in cui il rapporto di lavoro si sia risolto per effetto di dimissioni volontarie.
  - c. abbiamo sottoscritto un accordo di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, aderendo al piano contenuto nel “Accordo ai sensi e per gli effetti di cui all’art.11 bis e art. 22 CCNL, parte terza, per i Quadri Direttivi e per il personale delle aree professionali delle BCC/CRA” di esodo volontario per prepensionamento mediante ricorso alle prestazioni straordinarie del “Fondo di solidarietà per il sostegno dell’occupabilità, dell’occupazione e del reddito del personale del Credito Cooperativo”
  - d. siano andati in quiescenza senza aver percepito incentivi all’esodo.
- ai lavoratori con contratto di somministrazione ancora in servizio nel mese di erogazione e che abbiano prestato attività lavorativa nell’anno di misurazione all’interno della medesima Banca/Azienda erogante.
- agli eredi in caso di decesso del dipendente.

Per le casistiche sopra evidenziate il VPA verrà erogato in proporzione ai mesi di servizio prestati considerando il mese intero l'eventuale frazione superiore ai 15 giorni.

Il VPA verrà corrisposto per intero nel caso di assenze con diritto alla retribuzione, quali permessi e congedi per paternità e maternità, permessi giornalieri e orari ai sensi della Legge n. 104/1992 e giornate di assenza rese necessarie per sottoporsi a cure per malattie oncologiche, gravi patologie cronico degenerative o per sottoporsi a terapie salvavita, ove specificatamente comunicate all'azienda (imputate in procedura) ed autocertificate. Altresì, va corrisposto per intero in caso di malattia di durata continuativa superiore a 2 mesi.

#### **Art. 4**

Il presente accordo fa riferimento agli importi del VPA da erogare nell'anno 2025 con riferimento all'esercizio 2024. La procedura di verifica di cui all'articolo 13 dell'accordo 1° giugno 2023, sarà effettuata entro il giugno 2025.

#### **Art.5**

L'efficacia del presente accordo è condizionata ex tunc alla sua approvazione da parte del Consiglio di amministrazione di Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A., quale Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca.

\*\*\*\* \* \* \* \* \*

### **DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ**

Ai sensi dell'articolo 5 del D.M. 25/03/2016, le parti si danno reciprocamente atto che il presente accordo collettivo è conforme ai criteri di misurazione e di verifica degli incrementi di produttività e redditività, di cui all'art. 1, commi 182 – 189, della legge 28/12/2015 n. 208 e del D.M. 25/03/2016 nonché della circolare dell'agenzia delle entrate n. 28/E del 15/06/2016.

Letto, accettato e sottoscritto.

Trento, 20.06.2024

Per Cassa Centrale Banca – Credito  
Cooperativo Italiano SpA

\_\_\_\_\_

Per la Delegazione Sindacale di  
Gruppo

Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca

FABI

\_\_\_\_\_  
FIRST - CISL

\_\_\_\_\_  
FISAC - CGIL

---

UGL CREDITO

---

UILCA

---



FIRST CISL  
Credito Cooperativo